



Marina Militare

COMANDO STAZIONE NAVALE LA SPEZIA

Viale Amendola 1 – LA SPEZIA

Indirizzo Telegrafico : **MARISTANAV SP**

Codice Fiscale: **91080810111**

e-mail pec: *maristanav.sp@postacert.difesa.it*

e-mail: *maristanav.sp@marina.difesa.it*

Condizioni relative al contratto di lavori e di fornitura beni e servizi

1. Norme di riferimento

- D.P.R. n. 90/2010 (TU dell'ordinamento militare);
- Legge n. 136/2010 e relative determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
- D.Lgs 15 novembre 2011, n. 208 “Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE”;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49 “Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE”;
- D.P.R. n. 236 del 15/11/2012 “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

2. Offerta

L'offerta dovrà essere perfettamente attinente al capitolato speciale/specifiche tecniche oggetto della procedura di affidamento, dovrà essere completa ovvero relativa all'intero lotto di riferimento, poiché non saranno ammesse a rilevazione le offerte risultanti parziali, e dovrà essere sottoscritta da soggetto munito dei poteri di rappresentanza, in possesso di firma digitale rilasciata da enti certificatori accreditati. L'eventuale conseguente contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica.

3. Oneri fiscali DPR 633/72

Gli oneri fiscali di cui al DPR 633/72 e s.m.i., qualora dovuti, sono a carico del Comando Stazione Navale La Spezia.

Ai sensi dell'art. 17-ter del predetto DPR, i pagamenti relativi a forniture ordinate dalla Stazione Navale sono soggette al regime dello split payment, in forza del quale lo stesso provvederà al diretto versamento dell'imposta dovuta all'Erario. Qualora il Comando provveda ad acquisizioni assimilabili ad esportazioni o destinate a bordo di Unità Navali (articoli 8 e 8-bis del predetto DPR) il predetto regime IVA sarà specificato nella richiesta di offerta e dovrà essere riportato in tutta la documentazione relativa al procedimento acquisitivo di che trattasi.

4. Imposta di bollo

Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa all'allegato I.4 del codice. L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. **Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.** Il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

La suddetta imposta di bollo dovrà essere assolta con le modalità previste dalla risoluzione 37/E del 28.06.2023 dell'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) con indicazione dei sottoannotati codici ed inoltro della ricevuta a mezzo PEC:

- Codice Tributo: “1573” denominato “**imposta di bollo su contratti – articolo 18, comma 10, D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36**”;
- Soggetto controparte: “40” denominato “**stazione appaltante**”;
- Codice fiscale della stazione appaltante: **91080810111**;
- Elementi identificativi: **indicare il CIG**.

5. Garanzia definitiva

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto. Per i contratti di importo inferiore alle soglie Europee, quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12 del Codice dei contratti pubblici.

6. Subappalto

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 119, comma 1, lettera d) del D.lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

In caso di richiesta di subappalto, ai sensi dell'art. 119 del Codice, il concorrente dovrà indicare, già all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere/servizi/forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo (costituisce subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare).

In mancanza di tali indicazioni il subappalto richiesto successivamente non sarà concesso.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, **previa autorizzazione della Stazione Appaltante** purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto inoltre alle seguenti condizioni:

- che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente

derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

Le prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

7. Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale

La regolarità contributiva del Contraente sarà attestata, prima dell'affidamento, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità. La regolarità contributiva del subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di subappalto, dal DURC regolare e in corso di validità. La regolarità contributiva del Contraente dovrà inoltre risultare dal DURC regolare e in corso di validità per il pagamento, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi. In caso di solidarietà passiva del Comando Stazione Navale, quanto eventualmente versato dallo stesso a prestatori di lavoro del Contraente o del subappaltatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto sarà oggetto di ripetizione da parte del Comando Stazione Navale medesimo nei confronti del Contraente, maggiorato degli interessi legali. Il Comando Stazione Navale avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberato dal versare al Contraente gli importi corrispondenti alla somma pagata dal Comando stesso.

8. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Di tale circostanza il Contraente deve dare diretta e puntuale evidenza al Comando Stazione Navale che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte del Contraente stesso. Il Contraente, il subappaltatore ed il subfornitore sono tenuti altresì a dare comunicazione al Comando Stazione Navale ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di La Spezia di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010. Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comporterà l'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 18.

9. Patto d'integrità

Il Contraente, eventuali subappaltatori/subfornitori, dovranno fornire copia firmata dal legale rappresentante del patto di integrità (modello in allegato alla documentazione di gara), in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ed alle disposizioni di cui al P.N.A., emanato dall'ANAC.

10. Spedizione, consegna ed esecuzione

Il Contraente ha l'obbligo di imballare, consegnare, spedire e fatturare le merci fornite rispettando le condizioni seguenti:

A. IMBALLAGGI – Il Contraente deve curare l'adeguato imballaggio delle forniture, ove non precisate le caratteristiche nell'ordinativo, senza diritto a rimborsi di alcun genere. Qualora sia richiesta la restituzione dell'imballaggio, le spese di spedizione sono a carico del Contraente.

B. CONSEGNE – Le forniture devono essere consegnate al Comando Stazione Navale di La Spezia o agli Enti Militari destinatari nei termini stabiliti e nelle località indicate nel Contratto.

C. SPEDIZIONI – Le merci e le forniture viaggiano a rischio e pericolo del Contraente, coperte da idonea assicurazione. Le merci acquistate franco partenza debbono essere spedite con mezzi idonei ed inoltrate sul percorso più conveniente per il Comando Stazione Navale. Non sono riconosciute spese di sosta, di imballaggio, di interventi di case di spedizione sostenute senza la preventiva autorizzazione del Comando Stazione Navale. Il Contraente deve dare tempestivo avviso della spedizione al Comando Stazione Navale o all'Ente destinatario con indicazione di tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'ordinativo o del Contratto di fornitura e delle merci spedite. Il Contraente espleta o fa espletare tutte le formalità relative alla spedizione, e in particolare quelle per l'esportazione; se del caso, egli espleta o fa espletare le formalità d'importazione e fornisce tutti i documenti all'uopo necessari.

D. BOLLE DI CONSEGNA – Ogni consegna è accompagnata da una bolla che indica la natura della fornitura, le quantità contenute nei colli, i numeri e i contrassegni di questi ultimi, il riferimento e la data del Contratto e la data di spedizione.

Fornitura di materiali.

La consegna, franca di ogni e qualsiasi spesa, dovrà avvenire presso il Comando Stazione Navale, situato all'interno dell'Arsenale M.M. di La Spezia, con ingresso da "Porta Ospedale" in viale Fieschi snc 19100 - La Spezia (SP), entro i giorni solari indicati nella richiesta di offerta a decorrere dal ricevimento dell'ordine.

La consegna, da eseguirsi nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 13,00, dovrà essere preceduta dall'inoltro, **con almeno di 3 giorni lavorativi in anticipo**, della seguente documentazione necessaria ad ottenere il permesso di ingresso in Base Navale:

- copia documento di identità del personale che effettuerà la consegna;
- copia libretto di circolazione del mezzo che effettuerà la consegna;
- Documento di trasporto;

da inoltrare al personale appartenente all'A.D. incaricato di curare l'esecuzione della fornitura il cui punto di contatto è indicato nella documentazione contrattuale.

Qualora la consegna debba avvenire presso altro Ente o altra sede, il luogo di consegna e contatti saranno indicato nella documentazione contrattuale.

Prestazione di servizi.

L'esecuzione dovrà avvenire presso il Comando Stazione Navale di La Spezia, situato all'interno dell'Arsenale M.M. di La Spezia, con ingresso da "Porta Ospedale" in viale Fieschi snc 19100 La Spezia (SP). Qualora l'esecuzione debba avvenire presso altro Ente o altra sede, il luogo di esecuzione della prestazione sarà indicato nella documentazione contrattuale.

Proroga termine di consegna lavori, forniture materiali e prestazione di servizi

Il termine di consegna sarà specificato nel documento di stipula e lo stesso, automaticamente prorogato di giorni solari 15 per ordinativi emessi o in consegna nei seguenti periodi dell'anno:

- nel mese di agosto;
- dal 20 dicembre al 6 gennaio.

Il contraente si obbliga a comunicare per iscritto al Comando Stazione Navale, entro il termine di giorni 10 (dieci), l'inizio e la cessazione di qualunque fatto o avvenimento da cui possa derivare ritardo nell'adempimento della commessa. Nessun avvenimento o fatto potrà essere adottato a giustificazione degli eventuali ritardi, se non sia stato in tempo comunicato ai sensi del precedente capoverso. Tale comunicazione non costituisce per il fornitore un diritto all'accoglimento dell'eventuale domanda di proroga ai termini predetti o di condono delle penalità applicate per il ritardo derivato dal su indicato avvenimento o fatto.

Nel caso di consegna effettuata dopo i termini stabiliti dall'ordinativo, saranno applicate le penalità secondo le modalità previste al seguente art. 13.

11. Collaudo/Certificato di regolare esecuzione

Ai sensi dell'art. 116 del Codice, i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e le forniture.

Il Comando Stazione Navale ha, pertanto, il diritto di effettuare controlli sull'esecuzione del Contratto ed al termine dell'esecuzione del Contratto ha il diritto di effettuare una verifica/collaudo finale per l'accettazione definitiva delle prestazioni. Il Contraente si adopererà per consentire al Comando Stazione Navale di effettuare la verifica/collaudo in tempi congrui. Detta verifica/collaudo avverrà presso l'organismo destinatario della fornitura/servizio ed a discrezione del Comando Stazione Navale presso il Contraente. La verifica/collaudo non esonera il Contraente da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente. Eventuali acconti corrisposti non comportano in nessun caso un'accettazione tacita da parte del Comando Stazione Navale.

La fase della verifica della corretta esecuzione contrattuale termina all'atto dell'emissione, da parte del Responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione o del Direttore dei lavori o del Direttore dell'esecuzione contrattuale, del "Certificato di regolare esecuzione".

12. Fatturazione

L'emissione della fattura è subordinata alla ricezione, da parte del contraente di una copia del "Certificato di regolare esecuzione" della fornitura o del servizio effettuati e contestuale richiesta di emissione di fattura elettronica.

La predetta comunicazione avverrà entro 30 giorni dalla avvenuta fornitura o esecuzione del servizio o del lavoro, giusto art. 4, comma 6, del D.Lgs. 231/2002.

Il Contraente deve emettere fattura nei termini e con le modalità previste dalla legge. Le fatture emesse devono essere in regola ai fini fiscali e conformi alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto ed al Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dal Comando Stazione Navale nonché alla singola tipologia di attività o componente del servizio e/o fornitura; dovrà riportare gli importi espressi in euro, le coordinate del conto corrente dedicato bancario o postale (le medesime coordinate riportate nella dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari L 136/2010), oltre che il numero di partita IVA. La fattura elettronica, ai sensi dell'art. 1, commi da

209 a 2013, L. 24 dicembre 2007 n. 244 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, dovrà essere intestata al Comando Stazione Navale La Spezia, C.F./P.IVA 91080810111, Viale Amendola 1, 19100 La Spezia (SP), ed essere trasmessa, in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio 674YUJ.

La fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:

- Estremi dell'ordinativo di questo Comando;
- Codice Identificativo Gara (CIG);
- Indicazione della "S" di "Split Payment" nella parte riservata all'esigibilità I.V.A.;
- Assolvimento virtuale dell'imposta di bollo nel caso di acquisti effettuati in regime di esenzione I.V.A.;
- IBAN comunicato nella dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso di applicazione di più aliquote IVA, il corrispettivo del predetto esonero dovrà essere distribuito in tante linee quante sono le aliquote IVA applicate alla fornitura.

Salvo diversa pattuizione convenuta nel Contratto, in caso di RTI/GEIE le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle mandanti ciascuna per l'importo corrispondente agli importi convenuti per l'esecuzione delle proprie prestazioni secondo le modalità i termini e le condizioni indicati nel Contratto.

13. Penali (art. 124 e 125 del D.P.R. 236/2012)

Ove il Contraente non esegua, in tutto o in parte, le prestazioni di cui al Contratto/Documentazione di gara/Ordinativo nel termine fissato, in assenza di cause di forza maggiore o di accordi specifici, il Comando Stazione Navale applicherà una penale.

Per i contratti di appalto aventi ad oggetto servizi e forniture, le penali applicate saranno pari al 2% dell'ammontare netto contrattuale, per ogni decimo o frazione di decimo del termine concesso per la consegna. Nel caso in cui il Contraente esegua le prestazioni di cui al Contratto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Contratto/Documentazione di gara/Ordinativo, il Comando Stazione Navale applicherà la penale nei seguenti termini:

- in caso di ritardata consegna/esecuzione, sull'ammontare netto contrattuale del servizio e/o fornitura non eseguito correttamente (non sul controvalore dell'intero lotto). Qualora l'esecuzione della prestazione sia articolata in più parti nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi;
- in caso di parziale consegna/esecuzione, sull'ammontare netto contrattuale del servizio e/o fornitura dell'intero lotto di riferimento.

Per i contratti di appalto aventi ad oggetto lavori, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera in ragione di una percentuale pari a l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, il Comando Stazione Navale ha facoltà, previa diffida scritta, di ritenere risolto di diritto il rapporto e affidare l'esecuzione del contratto ad altri, in danno del Contraente inadempiente. In tale caso quest'ultimo è tenuto a corrispondere le penali per il ritardo/esecuzione non conforme fino alla data della risoluzione del rapporto e il Comando Stazione Navale ha diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni. Ove previste dal Contratto, restano ferme e pienamente applicabili le eventuali diverse penali ivi indicate.

14. Pagamento

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D. Lgs. 231/2002, considerato che l'oggetto dell'acquisizione riguarda lavori/beni/servizi destinati a soddisfare le esigenze di uno o più Enti distinti dalla Stazione appaltante, tenuto conto che si rende necessario il coinvolgimento nei processi di verifica delle prestazioni contrattuali e nell'attività di assunzione in carico dei materiali di Enti diversi e dotati di attribuzioni proprie, risalenti alla competenza di strutture distinte, in ragione della maggiore complessità delle operazioni di verifica della prestazione che si ripercuote sul complessivo processo di liquidazione e pagamento, il termine di pagamento è fissato in sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica o dalla data dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora questa sia successiva alla ricezione della fattura elettronica.

15. Divieto di cessione del contratto

Il Contraente non può cedere l'esecuzione anche parziale del Contratto. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo al Comando Stazione Navale, quest'ultimo potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa del Contraente. Resta ferma la responsabilità del Contraente nei confronti del Comando Stazione Navale per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

16. Certificazione e cessione del credito

Presupposto imprescindibile per le operazioni di certificazione e cessione del credito è la presenza sulla Piattaforma Certificazione dei Crediti (per il proseguo PCC) di una fattura elettronica attestante l'esistenza di un credito nei confronti del Comando Stazione Navale e che lo stesso sia certo, liquido ed esigibile.

La certificazione del credito può essere ottenuta mediante l'istruzione sulla PCC di una istanza di certificazione del credito che può essere accettata o motivatamente rifiutata dall'Amministrazione debitrice previo esperimento delle verifiche fiscali e contributive di cui all'art. 48-bis del DPR 602/73.

L'attuale quadro normativo contempla due tipologie di cessione del credito:

a. cessioni dei crediti effettuate in modalità ordinaria, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio (art. 69 del R.D. n. 2440 in data 18/11/1924);

b. cessione dei crediti effettuate in modalità semplificata attraverso la PCC.

È inderogabile la modalità di cui al punto a. per i crediti futuri e crediti di massa di cui all'art. 3 della L 52/1991.

La cessione dei crediti rientranti nelle casistiche di cui ai punti a. (all'atto dell'insorgere del credito attestato da fattura elettronica presente sulla PCC) e b., è attuata mediante la funzione "Richiesta di trasferimento del credito" sulla PCC. L'efficacia sul sistema PCC di tale comunicazione è subordinata all'accettazione dell'Amministrazione debitrice. Detta metodologia operativa consente l'effettuazione delle verifiche fiscali e contributive di cui all'art. 48-bis del DPR 602/73 nei seguenti termini:

- nei confronti del cedente, al momento del perfezionamento della cessione (nel caso della cessione di crediti futuri, al momento dell'insorgere del credito);
- nei confronti del cessionario, al momento del pagamento.

17. Responsabilità

Fermo restando l'obbligo per il Contraente di stipulare idonee polizze assicurative, lo stesso è responsabile per qualsiasi danno cagionato a qualsivoglia titolo dal Contraente medesimo, dai suoi dipendenti e collaboratori nonché dai subappaltatori nel corso dell'esecuzione del Contratto.

18. Risoluzione

In caso di inadempimento del Contraente agli obblighi di legge o del Contratto, il Comando Stazione Navale, fermo restando l'applicazione delle penali, previa diffida formale e prefissione di un termine massimo di 10 giorni solari per adempiere, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la cauzione, ove prevista, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Contraente. Resta salvo il diritto del Comando Stazione Navale al risarcimento dell'eventuale maggior danno, senza pregiudizio di ogni altro diritto. Il Comando Stazione Navale può risolvere di diritto, senza obbligo di indennizzo, il Contratto o parte di esso, nel caso in cui:

- il Contraente perda uno dei requisiti previsti dagli artt. 94, 95, 100 e 103 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- il Contraente si trovi in situazione di conflitto d'interessi o si sia reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per la procedura di affidamento;
- le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo o ai subappalti e subcontratti derivati siano eseguite in violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti ai sensi della L 136/2010.

19. Recesso

Ove non diversamente previsto nel Contratto, il Comando Stazione Navale si riserva la facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di 15 giorni solari da comunicarsi per iscritto al Contraente. In tal caso, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del Contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo residuo. Il Contraente rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

20. Proprietà intellettuale

Salvo diversa pattuizione convenuta nel Contratto, i diritti di proprietà e/o di sfruttamento economico degli elaborati, delle opere d'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale e documentazione creato, inventato, predisposto o realizzato dal Contraente o dai suoi dipendenti e collaboratori, nell'ambito e in occasione dell'esecuzione del Contratto, sono di titolarità e proprietà esclusiva del Comando Stazione Navale, ivi compresi l'invenzione di prodotti o processi suscettibili di essere coperti da brevetto. Il Contraente non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore oltre quello convenuto nel Contratto. Il Contraente garantisce di non violare per nessun titolo diritti e ragioni di terzi, manlevando in ogni caso il Comando Stazione Navale da qualunque perdita, danno, o conseguenza economica derivanti da violazione di diritti di terzi ed assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese legali e giudiziarie, ivi comprese quelle del Comando Stazione Navale medesimo.

21. Normativa ambientale

Il Contraente si obbliga a rispettare le previsioni di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia ambientale e di smaltimento rifiuti. Il Comando Stazione Navale si riserva la facoltà di richiedere al Contraente documentazione idonea a comprovare il rispetto della suddetta normativa ambientale.

22. Sicurezza

Il Contraente si obbliga a collaborare con il personale del Comando Stazione Navale nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e delle misure di sicurezza dai rischi sul lavoro ivi comprese le eventuali interferenze operative tra le parti e con terzi (DUVRI), a rispettare tutte le obbligazioni della vigente normativa inerente la sicurezza, salute e igiene sul lavoro, la prevenzione incendi, nonché a farle rispettare dal proprio personale dipendente e da quello dei subappaltatori.

23. Riservatezza

Il Contraente si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni tecniche, commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione del Contratto. Il Contraente si impegna a far osservare tale obbligo anche a tutti i dipendenti, rappresentanti, collaboratori, subappaltatori e terzi di cui si avvalga per l'espletamento del Contratto. Restano escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di pubblica autorità.

24. Codice Deontologico

Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e alla L. 190/2012 (cd. Legge anticorruzione), nonché del "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa" di seguito Codice Deontologico. Tanto premesso il Contraente, acquisendo a tal fine anche l'impegno da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

- a) rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice Deontologico e tenere una condotta in linea con questo e comunque tale da non esporre il Comando Stazione Navale al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
- b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori del Comando Stazione Navale a violare i principi del Codice Deontologico o a tenere una condotta non conforme alle norme vigenti. L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Comando Stazione Navale a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

25. Foro competente

Foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito al Contratto è il Foro di La Spezia.